In esecuzi Emessi i s		presente deliberazione sono stati nandati:
N	_ del	di L
N	_ del	di L
		Il Ragioniere

# COMUNE DI CALATABIANO Città Metropolitana di Catania DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 08/11/2016

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. e) del TUEL n. 267/2000, per pagamento di prestazione professionale per incarico legale. Ricorso presentato al TAR SICILIA, sez. staccata di Catania, proposto dall'ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI di Palermo contro il Comune di Calatabiano.

L'anno duemilasedici, il giorno otto, del mese di novembre, alle ore 19,30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla seduta di inizio (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGL	IERI COMUNALI	Pres.	/Ass.	CONSIGLI	ERI COMUNALI	Pres.	/Ass.
Trovato	Salvatore	X		Petralia	Antonio Filippo	X	
Turrisi	Salvatore		X	Spoto	Agatino	X	
Franco	Francesco	X		Prestipino	Rosario	X	
Messina	Rosaria Filippa		X	Foti	Nunziato	X	
Ponturo	Vincenzo Massimiliano	X		D'Allura	Silvana Filippa	X	
Intelisano	Rosario	X					
Corica	Liborio Mario		X				
Samperi	Salvatore	X					
Gravagna	Maria	X					
Russo	Salvatore	X					
Assegnati n.	. 15 In car	ica n. 15		Assen	ti n. 03	Present	i n. 12

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, dott. Trovato Salvatore.

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Puglisi Concetta.

Non partecipa il Sindaco, dott. Intelisano Giuseppe.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Gravagna Maria, Ponturo Vincenzo Massimiliano, Petralia Antonio Filippo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

**VISTI** i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

- (1) Inizio; ripresa; prosecuzione.
- (2) Ordinaria/urgente
- (3) Pubblica/segreta

Il Presidente del consiglio dà lettura del dispositivo della proposta.

Chiede ed ottiene la parola <u>il consigliere del gruppo "Uniamoci per Calatabiano"</u>, Petralia Antonio <u>Filippo</u>, il quale ribadisce anche per questo debito la necessità di acquisire liberatoria a tutela dell'ente affinché il professionista non chieda successivamente interessi per ritardato pagamento. <u>Il consigliere Intelisano R. (gruppo "Calatabiano nel cuore")</u> chiede al Presidente del consiglio il motivo della sua astensione.

<u>Il Presidente del consiglio</u> risponde asserendo che molte di queste cause potevano essere evitate o anche transatte.

<u>Il consigliere Intelisano R. (gruppo "Calatabiano nel cuore")</u> replica affermando che la delibera c'entrei ben poco con possibili transazioni.

Il consigliere del gruppo "Uniamoci per Calatabiano", Petralia Antonio Filippo, precisa che i consiglieri non vogliono addossarsi responsabilità squisitamente gestionali e che, in ciò, risieda il motivo dell'astensione. L'intervenuto continua rilevando che si rimpallerebbero fatture del 2013 senza avere prima stanziato i fondi in bilancio.

<u>Si allontana dall'aula (alle ore 20,00), il consigliere Franco Francesco (gruppo "Rinnovamento Calatabianese"). Consiglieri Presenti 11 (undici).</u>

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente del consiglio mette ai voti la proposta in oggetto.

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

richiamati per relationem i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

con 05 (cinque) voti favorevoli (Gravagna M., Intelisano R., Ponturo V. M., Russo S., Samperi S.), 0 (zero) contrari e 06 (sei) astenuti (Trovato S., D'Allura S. F., Foti N., Prestipino Rosario, Spoto A., Petralia A. F.) su 06 (sei) su 11 (undici) consiglieri presenti e 05 (cinque) votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta;

#### **DELIBERA**

Di approvare la proposta in oggetto.

## Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 26 ottobre 2016

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. e) del TUEL n. 267/2000, per pagamento di prestazione professionale per incarico legale. Ricorso presentato al TAR SICILIA, sez. staccata di Catania, proposto dall'ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI di Palermo contro il Comune di Calatabiano.

Proponente:
Responsabile Area Amministrativa
Comm.Ispet.Sup. Paone Carmelo

L'Ufficio Redigente: Responsabile Sarvizio Legale Istr.Direttivo Retralia Pancrazi

#### PREMESSO:

- che l'art. 191 del d.lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- che con deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da :
- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- che l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194; VISTO:
- il ricorso presentato al TAR SICILIA, sez. staccata di Catania, proposto dall'ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI di Palermo contro il Comune di Calatabiano, introitato agli atti dell'Ente al prot. gen. n. 12970 del 14/09/2010, per l'annullamento del provvedimento sindacale, ordinanza n. 14 del 16/07/2010, e di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, emanato o da emanarsi, in qualsiasi modo connesso alla ordinanza di cui sopra;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 86 del 20/09/2010, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Ricorso presentato al TAR SICILIA, sez. staccata di Catania, proposto dall'ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI di Palermo contro il Comune di Calatabiano, per l'annullamento del provvedimento sindacale, oridinanza n, 14 del 16/07/2010. Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.", con la quale è stato conferito incarico professionale fiduciario, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Dlgs n. 165/2001, all'Avv. Prof. Agatino Cariola con studio legale in Catania, via G. Carnazza n. 51, per resistere, nell'interesse dell'Ente, nel suddetto ricorso al T.A.R./Catania e si impegnava la somma di euro 500.00:
- la Sentenza TAR SICILIA, sez. staccata di Catania, III, N. 1722/2012, depositata 06/07/2012, ove il T.A.R. Catania, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso dall'ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI di Palermo . c/o il Comune di Calatabiano ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, trattandosi di controversia spettante alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

ATTESO che l'avvocato prof. Agatino Cariola con studio legale in Catania, via G. Carnazza n. 51, difensore dell'Ente per l'attività professionale prestata nella vicenda in esame ha trasmesso la fattura n. 50/2013 di euro 9.748,64 IVA, CPA e ritenuta IRPEF inclusi;

che, quindi, si è proceduto ad una verifica dei residui impegni e alla esatta quantificazione dei maggiori oneri occorrenti, che superano i relativi impegni assunti a suo tempo, per la liquidazione della superiore parcella professionale risultata ammissibile a seguito della predetta istruttoria;

che, conseguentemente, si dovrà corrispondere detta somma richiesta e fare impegno per la differenza dell'importo dovuto di € 9.248,64;

DATO ATTO che il predetto debito da prestazione professionale, già detratti i residui impegni, ammonta a complessivi € 9.248,64 inclusi di IVA, Cassa di previdenza, ritenute di legge;

**RICHIAMATO** il parere 25 marzo 2015 N. 110/2015 della Sezione Regionale di Controllo della Campania che afferma:

"Nel caso in cui emerga un debito per parcelle professionali emesse da legali a conclusione di un giudizio, in misura superiore al quantum a suo tempo impegnato al momento del conferimento dell'incarico occorre procedere al riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e), nell'ipotesi di stima mancante in assoluto o oggettivamente inadeguata in relazione alle caratteristiche della causa."

DATO ATTO che trattasi di prestazione che il suddetto legale ha effettivamente reso, prestando assistenza legale in favore di questo Ente e comportando per lo stesso utilità ed arricchimento quantificabile in misura corrispondente all'importo della parcella stessa in quanto la decisione dell'Amministrazione Comunale di resistere avanti al TAR e l'esito favorevole della sentenza ha evitato possibili danni patrimoniali e non patrimoniali all'Ente;

CONSIDERATO che, atteso quanto sopra, per l'importo del predetto debito riveniente da parcella professionale legale, si ritiene opportuno procedere all'immediato e totale pagamento dello stesso;

#### RILEVATO:

- che, ai sensi dell'art. 227 del d. lgs. 267/2000, si procederà a inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;
- che, l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei conti;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il dlgs 18 Aprile 2000, n. 267;

#### **PROPONE**

- 1. di richiamare le premesse a far parte integrante del presente dispositivo.
- 2. di riconoscere ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. e) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 9.248,64 inclusi di IVA, Cassa di previdenza, ritenute di legge, già detratti i residui impegni, nei confronti dell' Avv. Prof. Agatino Cariola con studio legale in Catania, via G. Carnazza n. 51, legale incaricato da questo Ente per la migliore difesa della sua posizione;
- 3. di impegnare la suddetta somma di € 9.248,64 con imputazione al capitolo 10180801 art. 1 (Miss. 1 Progr. 11 Tit. 1) del bilancio 2016;
- 4. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario e al responsabile del servizio interessato, nell'ambito delle proprie competenze, ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e connessi al presente provvedimento;
- 5. di inviare il presente provvedimento alla procura della Corte dei conti;
- 6. di dare notizia del presente provvedimento al professionista avvocato interessato;

prof. avv. Agatino Cariola

via G. Carnazza, 51 - 95129 Catania tel. 095.7462292 - Fax 095.7464228 C.F. CRLGTN61S08C351O P.I. 03186140871

Fattura n. 50/2013

Spett.le Comune di Calatabiano Piazza Vittorio Emanuele 32 95011 Calatabiano CT C.F. 00462070871

Oggetto: Fattura a saldo per l'attività di assistenza nel giudizio iscritto innanzi al Tar Catania al R.G. n. 2504/2010 contro Arnas Civico di Cristina Benfratelli di Palermo in merito alla chiusura del canale di irrigazione a salvaguardia della incolumità e sicurezza pubblica. mb . F 200'00

Incarico conferito con Deliberazione di G.M. n. 86 del 20 settembre 2010

Valore della controversia: indeterminabile

Definito con sentenza Tar Ct, III, n. 1722/2012.

Differenze E 9.248,64

Diritti ed Onorari secondo convenzione

Importo	€	7.746,85
Totale	€	7.746,85
Aliquota Cassa prev. 4%	€	309,87
Iva 21% su On. + Cassa	€	1.691,91
Totale onorari, CPA, Iva	€	9.748,64
Ritenuta irpef 20% su onorari	€	1.549,37
Totale Vs. dare	€	8.199,27

## FATTURA NEI CONFRONTI DI ENTE LOCALE CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Pagamento da effettuare mediante bonifico su: B.N.L., Corso Sicilia 30, 95131 Catania c/c n. 22630 cod CIN O cod ABI 1005 cod CAB 16900 IBAN IT94 O010 0516 9000 0000 0022 630 Catania, 21 marzo 2013.

prof. avv. Agatino Cariola



175110				
In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:  N del di L  N del di L  Il Ragioniere		COMUNE DI CA Provincia d		NO
		DELIBERAZIONE DI G	JIUNTA COMU	JNALE
	•	N. 36	DEL 20/0	9/2010
OGGETTO: Ricorso presentato al TARS/di Palermo contro il Comune di Cala sindacale, ordinanza nº 14 del 16/07/201 Determinazione a costituirsi per difendere le la L'anno duemiladieci, il giorno	atab 0. ragio se di	iano, per l'annullamento oni dell'Ente e nomina legale <u> </u>	o del prov e di fiducia.	vedimento
	01111		Draganta	A
1 PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO		Carica Sindaco	Presente	Assente
2 FAZIO Antonino		Vice-Sindaco	<del>-                                    </del>	
			X	X
3 DESTRO MIGNINO dr.ssa Simona		Assessore	<del></del>	
4 LA LIMINA Carmelo		Assessore	X	
5 SAMPERI dr. Salvatore		Assessore	X	
6 SPINELLA Carmina		Assessore	X	
7 SPOTO Agatino		Assessore	X	
Non sono intervenuti i Sigg.ri: Detto Miguius  Presiede il Sig. Sindaco.  Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Concetta Puglisi		mona.		
LA GIUN	ATA	MUNICIPALE		
Vista la proposta di deliberazione entro riportata; Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 14 dall'art. 12, L. R. n. 30/2000. Con voti unanimi e favorevoli,		,	.R. n. 48/91, so	estituito
D	ELIE	BERA		
(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazion ( ) aggiunte /integrazioni: ( ) modifiche/sostituzioni:	ne, co	on le seguenti:		
Con separata unanime votazione, dichiarare la presen sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;	nte de	liberazione immediatamente ese	cutiva ai	
(1) segnare con <u>x</u> le parti deliberate e depennare le parti non de N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l' dall'approvazione del Segretario verbalizzante.	elibera 'abras	ate. sione, l'aggiunta o la correzione al pre	esente atto non s	ia affiancata

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n.89 del 20/09/ 2010

Oggetto: Ricorso presentato al TARS/CT dall'ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI di Palermo contro il Comune di Calatabiano, per l'annullamento del provvedimento sindacale, ordinanza nº 14 del 16/07/2010.

> Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

Data: 16/09/2010

Proponente: ass. S. Legali (dr. S. Samperi) \_\_\_\_\_\_

LETTO il ricorso presentato al TARS/CT dall'ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI di Palermo, (introitato agli atti dell'Ente al prot. gen. nº 12970 del 14/09/2010) contro il Comune di Calatabiano, per l'annullamento del provvedimento sindacale, ordinanza nº 14 del 16/07/2010, e "di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale", emanato o da emanarsi, in qualsiasi modo connesso alla ordinanza di cui sopra"; (all. nn. 1 e 2)

ATTESO che, con prefato ricorso, si chiede altresì l'accoglimento dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;

VISTO l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;

**VISTA** la L. R. n. 23/98;

VISTA la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.:

**VISTA** la L. R. n. 30/00:

VISTA la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;

**VISTO** il vigente Regolamento dei contratti:

VISTO I'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

## SI PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

RICONOSCERE sussistente l'interesse dell'Ente a costituirsi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione Distaccata di Catania, per ivi resistere nell'argomentato ricorso proposto dall'ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI di Palermo:

CONFERIRE incarico professionale fiduciario, all'Avv. Drof. AGATINO CATRIOLY con studio legale in \_\_\_ CATANIA. VIA G. CARNAZZA 51, per resistere, nell'interesse dell'Ente, nell'argomentato ricorso presentato al TARS/CT, dall'ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI di Palermo.

**DARE ATTO** che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, nº 06 del 25/01/2005, sottoscritta dal legale affidatario dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito intuitu personae.

**IMPEGNARE**, a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 500,00 IVA, CPA e ritenuta d'acconto incluse, con imputazione della stessa al cod. 1.01.02.03/6 del bilancio comunale.


DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti di competenza, ivi inclusò l'assunzione di impegno integrativo di spesa, previa acquisizione di parcella preventiva.

**TRASMETTERE** copia del presente atto al professionista incaricato.

## PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: FAVOREVOLE / Per i seguenti motivi:

Calatabiano lì, 16/09/2010



## PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000,

## **ATTESTA**

Che la spesa di cui al presente atto gode di copertura finanziaria essendo integralmente imputata nella residua disponibilità del bilancio di previsione dell'anno 2010 all'intervento 1.0102036 14P.1109/2010 € 100,00 e 1010/203/4 14P.1109/2010 € 100,00 e 1010/203/4 14P.1109/2010

Calatabiano li, 20/09/2010

seryizio Finanziario alba Pennino)



# COMUNE DI CALATABIANO PROVINCIA DI CATANIA

## ORDINANZA N. 14 DEL 16.07.2010

Oggetto: Ordinanza con tingibile ed urgente a salvaguardia della incolumità e sicurezza pubblica. Chiusura zappello in c.da Dirupo canale di irrigazione piana di Calatabiano.

## IL SINDACO

#### Premesso che

- da diversi giorni nelle ore serali si verifica un abbondante riversamento di acqua sulla S.P. 1/3° ( via Garibaldi), proveniente dal tratto di canale di irrigazione ivi passante nelle sue adiacenze, che invade la sede stradale pregiudicando la sicurezza della transltabilità veicolare e soprattutto quella dei ciclomotori e dei velocipedi;
- da due giorni, invece, un cospicuo riversamento di acqua proveniente sempre dal canale di irrigazione e fuoriuscente, sembra, da due botole esistenti, ha invaso tutta la sede stradale della S.P 127 ( via San Marco) a partire dal tratto pressocchè corrispondente all'ubicazione del Camping Almoetia, sino all'arenile di san Marco, in corrispondenza dell'area demaniale compresa tra il Ristorante Blu Ice e il ristorante Pino Verde, determinando un fortissimo pregiudizio per la transitabilità veicolare e pedonale, soprattutto nelle ore serali;
- nei mesi scorsi più volte si è determinata una situazione similare a quelle sopra descritte proprio per lo stato di abbandono e di pochezza di attività manutentiva operata sul canale di irrigazione, avendo determinato, come da relazioni del locale Corpo di P.M. degli incidenti automobilistici sia in via San Marco che nella via Mallima;
- in questa ultima strada, a causa della mancata manutenzione periodica, si e determinato uno strato scivoloso per la continua fuoriuscita di acqua dalle griglie di ispezione esistenti;
- il riversamento di acqua sulla S.P. 127 e sull'area demanlale ha altresì determinato un forte disagio anche ai tantissimi utenti della spiaggia che si recano a mare o ai servizi turistici ivi ubicati, pregiudicando anche le condizioni igienico sanitarie dell'area demaniale;

### Considerato che

 la situazione emergenziale determinatasi necessita di un immediato intervento manutentivo per la riparazione e disotturazione dei tratti di canale di irrigazione che provocano le abbondanti fuoriuscite d'acqua;

## Vista

 la relazione di servizio del Responsabile dell'Area di Vigilanza, con la quale si rappresenta, depositata agli atti d'ufficio, con la quale si rappresenta la pericolosità della situazione determinatasi sulla via S.P. 127 ed S.P. 1/III;

## Ritenuto

 per quanto sopra, a tutela della incolumità e sicurezza pubblica, nonché per salute pubblica dei fruitori e degli operatori la spiaggia di san Marco, doveroso e necessario intraprendere tutte le iniziative atte ad eliminare l'incontrollato deflusso di acque sulle sedi stradali e sulle aree demaniali sopracitate, operando la immediata ed urgente chiusura dello zappello di c.da Dirupo, appratente al sistema del canale di irrigazione della piana di Calatabiano;

## Accertato che

- questo Ente non dispone dei mezzi e del personale dipendente necessario a poter provvedere con urgenza agli stessi lavori;

## Visti

- il D.Lgs 18.08.2000, n.267;
  l'art. 36 della L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. n. 48/91;
- l'art. 13 della L.R. n.7/92;
- il D.Lgs n. 152/06;

#### Considerato in ultimo che

- non è necessaria, data l'emergenza determinatasi e la conseguente urgenza di provvedere, la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati ai sensi della L.R. n. 10/91;

## ORDINA

Per i motivi di cui in premessa,

- al legale rappresentante dell'Ospedale Civico Beñ, fratelli di Palermo, nella qualità di proprietario del canale di irrigazione della piana di Calatabiano, l'esecuzione di un immediato intervento di manutenzione straordinaria su tutti i tratti di canale che non consentono il normale deflusso delle acque e presentano delle ostruzioni causate dalla lunga assenza manutentiva;
- al Presidente del Consorzio irriguo nella qualità di utilizzatore di fatto del canale di irrigazione della piana di Calatabiano e per esso al suo Presidente dott. Sanvatore Vecchio, con sede in Calatabiano via Garibaldi n. , di provvedere all'indifferibile ed urgente intervento di pulizia e manutenzione dei tratti di canale di irrigazione e delle opere connesse di attraversamento delle sedi stradali.

## SI DISPONE

Nelle more dell'intervento definitivo di disotturazione dei canali e delle condotte, il Responsabile dell'Area Tecnica per il tramite del personale dell'UTC, con la presenza della Polizia Municipale provvederà all' immediata apposizione dei sigilli e di un lucchetto che consenta la chiusura definitiva del sistema meccanico dello zappello di contrada Dirupo, appartenete al canale di irrigazione della piana di Calatabiano.

## SIAVVISA

Che chiunque provvederà alla rimozione dei sigilli sarà perseguito a norma di legge, penalmente seconde le disposizioni di legge.

## Infine si dispone,

- di trasmettere copia della presente ordinanza al Responsabile dell'Area di Vigilanza per la immediata trasmissione e notifica della presente e al Responsabile dell'Area Tecnica per gli adempimenti di competenza sopra elencati;
- di trasmettere, altresì, copia della presente, al servizio di segreteria, al servizio di vigilanza, alla ditta proprietaria del canale di irrigazione Ospedale Civico Ben Fratelli di Palermo, al Consorzio Irriguo Piana di Calatabiano, per quanto di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Municipale 16 luglio 2010

## Studio Legale Associate

Domenico Peritore Avv. Marcella Peritore Avv. Maria Cecilia, Peritore Coso Vizoro Emurado 106-13:ma

# 

## SEZIONE DI CATANIA

RICORSO per L'ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELL PALERMO (P.I.: 05841770828) con sede in Palermo Piazza N. 226 n. 4, in persona del suo legale rapp.te pro tempore Discis Generale dr. Dario Allegra, autorizzato a stare in giudizio in della deliberazione nº 187 del 6.11.'09, rappresentato e disea dalla sottoscritta Avv. Marcella Peritore presso cui elegomicilio in Catania Via XX settembre, 19 (studio Avv. P. Patella La Via) per mandato a margine del presente atto

## CONTRO

IL COMUNE DI CALATABIANO in persona del suo Sindaco pro tempore con sede in Calatabiano Piazza Vittorio Emanuele, 32

## Per l'annullamento, previa sospensione

- 1. della ordinanza contingibile ed urgente nº 14 del 16.7.'010, 16.08.'010 avente ad notificata oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente a salvaguardia della incolumità e sicurezza <u>oubblica. Chiusura Zappello in C.da Dirupo canale di irrigaziane</u> Piana di Caiatabiand';
- 2. di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, emanato o da emanarsi, in qualsiasi modo connesso alla ordinanza di cui sopra;

## MANDATO

In virtù della deliberazione n° 187 del 6.11.'09, il sottoscritto dr. Dario Allegra nella qualità di Direttore Generale legale rapp.te pro tempore dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, delega l'Avv. Marcella Peritore rappresentare e difendere LARNAS Civico Cristina Benfratelli Palermo in ogni stato e grado del presente giudizio, con ogni facoltà di legge; elegge domicilio presso di lei in Catania Via XX settembre, 19 (studio Avv. P. Paterniti La Via)

EXPETTO LE عن المرابع كلم ي AJENEICA

ET SELDIN

032452

Protocollo nr.: 0012970

del 14/09/10 Ente: COMUNE DI CALATABIANO

**A00:** 



## PREMESSA IN FATTO

La ricorrente Azienda, in forza dell'art. 8 L. reg. Sic. n. 5 dei 14.4.'09 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale) e del Decreto dell'Assessore Regionale alla Sanità del 31.8.'09, è subentrata nella titolarità del patrimonio che già apparteneva alla soppressa Arnas Ospedale Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo. Tale ente, a sua volta, era proprietario ex D.L.vo 502/92 di tutti i beni immobili che appartenevano agli enti ospedalieri denominati Ospedale Civico e Benfratelli, Ospedale Giovanni Di Cristina e Ospedale Maurizio Ascoli, soppressi a seguito dell'entrata in vigore della L. 833/78. Si precisa che a seguito della soppressione degli enti ospedalieri i beni immobili agli stessi ascritti vennero trasferiti ai comuni, con attribuzione ratione loci e con l'obbligo per questi ultimi di amministrarli e di rispettarne il vincolo di destinazione sanitaria; ciò fino al ritrasferimento alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere disposto, come detto, con D.lvc 502/92.

L'Ente Ospedaliero Ospedale Civico e Benfratelli era proprietario del Canale di Calatabiano, antichissimo canale artificiale, con uno sviluppo lineare pari a circa tredici chilometri, utilizzato per l'irrigazione delle colture esistenti nella piana di Calatabiano. Esso canale, infatti, derivava l'acqua dal fiume Alcantara giusta decreto dell'Ufficio del Genio Civile di Catania del 10.12.'35, successivamente prorogato.

Si precisa che, in forza di atto pubblico dei 19.11.'18 per Notar Lionti di Palermo, soltanto i proprietari di alcuni appezzamenti di terreno noscenti nei territorio di Calatablano nanno diritto di attingere l'acqua gratuitamente dai sanaie.

Conformemente all'excursus di cui sopra, in esecuzione dei D.P.R.S. dei 9.7.'81 pupplicato in GURS n. 50 dei 24.10.'81, tale canale fu trasferito al Comune di Caiattabiano, il quale lo acquisì al proprio patrimonio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 4.2.'85.

Soltanto con istanza in data 10.3.'94 il Comune di Calatabiano, divenuto proprietario del canale con vincolo di destinazione in favore della usi n. 58 di Palermo, chiedeva il rinnovo in sanatoria della concessione di derivare acqua dai fiume Alcantara. Tale istanza veniva accolta e la concessione, resa con decreto n. 31057 del 22.3.'94, spiegava la sua efficacia fino al 15.10.'94.

Successivamente il Comune di Calatabiano non attivava alcuna procedura di rinnovo della concessione, pur continuando a gestire il canale e nonostante l'impegno formalmente assunto in tal senso. Inoltre, la richiesta di ritrasferimento formulata dall'Arnas non veniva mai esitata, se non con la nota interlocutoria, per non dire dilatoria, del 17.4.'98.

Ai fine di risolvere le varie questioni connesse alla proprietà e all'utilizzo del canale, con verbale del 28.5.'00, Arnas e Comune istituivano una Commissione Straordinaria.

In prosieguo, senza che venisse concretamente assunta alcuna iniziativa, intervenne uno scambio di corrispondenza tra le parti e il

consorzio irriguo frattanto costituitosi; dalla quale, tuttavia, non scaturiva alcuna soluzione della questione.

Questione, sostanzialmente, da riassumersi nella esigenza, da parte dei rappresentanti della collettività locale, di non interrompere il flusso idrico, vitale per le colture della piana, e di assicurare una adeguata manutenzione del canale; e, dall'altra parte, nella esigenza dell'Arnas di regolarizzazione dei profili proprietari e concessori del canale con ritrasferimento dello stesso in favore dell'Arnas e con censimento delle utenze abusive frattanto moltiplicatesi in modo incontrollato.

Da ultimo, perveniva all'Arnas la proposta di stipula di una convenzione per la gestione del canale accompagnata dalla, per così dire, simbolica offerta di un canone annuo pari ad E 1.000,00.

Infine, il Comune di Calatabiano, con il provvedimento impugnato, ordinava alla ricorrente "l'esecuzione di un immediato intervento di manutenzione straordinaria" del canale, nonché al consorzio irriguo della piana di Calatabiano "di provvedere all'indifferibile ed urgente intervento di pulizia e manutenzione dei tratti del canale di irrigazione e delle opere connesse di attraversamento delle sedi stradall'.

Disponeva, inoltre, nelle more del (non meglio specificato) intervento definitivo di disotturazione, l'apposizione dei sigilli e la chiusura dello zappello di C.da Dirupo.

Esponeva, quale asserito presupposto di legittimità del ricorso ai poteri sindacali extra ordinem, che a causa del difetto manutentivo si

era verificato un periodioso riversamento di acque sulla sede stradale gella via San Marco e della via Saripaidi; e che delle situazione, più volte determinatasi anche nel mesi precedenti (sici) era tale da arrecare pregludizio anche alle condizioni igienico sanitarie della zona.

L'ordinanza di che trattasi veniva informalmente trasmessa a mezzo fax in data 21.7.'010; sicchè seguivano alcuni incontri tra le parti ma, nonostante l'ampia disponibilità manifestata dalla ricorrente e la richiesta di revoca o sospensione dell'ordinanza nelle more della definizione bonaria della complessiva questione, il Comune di Calatabiano non provvedeva in tal senso ma notificava l'ordinanza in questione.

La superiore ricostruzione della complessiva vicenda si rende necessaria per comprendere il contesto nel quale è stata resa l'ordinanza impugnata, e in particolare gli elementi sintomatici dell'evidente sviamento di potere posto in essere con tale provvedimento, come di sequito esposto.

Il provvedimento impugnato è inglusto e illegittimo e va, previa sospensione, annullato, per i seguenti MCTTVI:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 38 I. 142/90 COME RECEPITO DALLA L. R. N. 48/91

Il provvedimento impugnato è assolutamente privo dei presupposti legittimanti l'esercizio dei potere extra ordinem riconosciuto al Sindaco in via del tutto eccezionale dalle norme indicate in epigrafe. Secondo costante Giurisprudenza i presupposti che devono ritenersi

necessari e concorrenti sono: 1) necessità di intervenire in talune materie espressamente previste (sanità ed igiene, edilizia, polizia locale); 2) attualità o imminenza di un fatto eccezionale, da evitare o rimuovere con urgenza; 3) previe accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo o di danno che si intende fronteggiare; 4) mancanza di strumenti alternativi previsti dall'ordinamento.

Orbene, nel caso di specie, difettano senz'altro il secondo e il quarto dei presupposti sopra indicati, che, si ribadisce, al contrario, devono tutti concorrere.

1.a) L'attualità o l'imminenza di un fatto eccezionale in ordine al quale occorre provvedere con urgenza non ricorre, infatti, in relazione al prospettato riversamento di acque sulla Via Garibaldi e sulla Via San Marco. Sul punto l'istruttoria sottesa all'ordinanza in questione è palesemente carente e contraddittoria: infatti si paventa serio pericolo alla circolazione stradale, facendo riferimento non già a fatti eccezionali e recenti, ma ad una situazione dei luoghi (strato scivoloso e acqua sul selciato) riconducibile al difetto di manutenzione del canale, difetto che certamente non potrà essersi manifestato improvvisamente, semmai è la conseguenza dell'annosa controversia riassunta in premessa. Ed infatti tale situazione, stando alla prospettazione di cui all'impugnato provvedimento, avrebbe determinato "nei mesi scorsi più volte" incidenti automobilistici.

Sio, peraitro, e comprovato dalla codumentazione allegata, dalla quale disulta che già nel 2006 si erano vedificati alcuni incidenti e che l'amministrazione comunale aveva provveduto autonomamente alle opere di manutenzione di alcuni pozzetti.

Dunque la situazione denunciata, pur se oggettivamente suscertiblie di idonei interventi, non è certamente riconducibile ad un processo causale eccezionale quale è quello necessariamente presupposto dallo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente. In altri termini, il difetto manutentivo, protrattosi per anni o forse per decenni, ha determinato una situazione dei luoghi ingravescente ma non certo improvvisa ed eccezionale.

E del resto nella stessa ordinanza si fa riferimento a tale difetto di manutenzione (che non si è di certo palesato improvvisamente) e a ripetuti incidenti automobilistici verificatisi nel mesi scorsi.

L'amministrazione, dunque, ben a conoscenza della situazione sotto svariati profili (quello proprietario – gestionale, desumibile dalla corrispondenza di cui in pramessa, quello afferente la sicurezza della circolazione stradale), avrebbe dovuto attivare ben altri strumenti, anche in linea con il principio di cooperazione tra enti, in luogo di quello, inadequato, prescelto con il provvedimento impugnato.

## 1.5) Ed ancora:

Nell'ordinanza si fa riferimento, in modo assolutamente generico, ad un pregiudizio alle condizioni igienico sanitarie della zona, senza che verigano specificate in alcun modo le concrete modalità in

ragione delle quali il riversamento di acque bianche sulla strada determinerebbe le denunciate carenze igienico sanitarie. Sotto tale profiio, dunque, la specificazione del carattere di eccezionalità e di urgenza appare carente e non supportata da idonea istruttoria.

1.c) La natura non certo eccezionale del fenomeno al quale l'Amministrazione ha inteso porre rimedio con il provvedimento impugnato è comprovata anche dalla tipologia di interventi imposti alla ricorrente e al consorzio irriguo: alla ricorrente viene infatti imposto un intervento di manutenzione straordinaria consistente nella disostruzione di tutti i tratti del canale che necessitano di tale intervento, mentre al consorzio viene imposto un (quanto mai) generico intervento di pulizia e manutenzione ordinaria dello stesso canale e delle connesse opere di attraversamento delle sedi stradali. Infine, nelle more dell'esecuzione di tali interventi, viene (arbitrariamente) eseguita dall'Amministrazione la chiusura dello zappello di Contrada Dirupo, con apposizione dei sigilli.

La specificazione delle tipologie di intervento disposte con l'ordinanza impugnata costituisce, a ben vedere, la migliore dimostrazione della illegittimità della stessa.

## Infatti:

 sul pretesto di un riversamento di acque da due botole (dunque in due siti assolutamente circoscritti) viene disposto un intervento di disostruzione per tutto il canale (lungo 13 km lineari!) a carico della ricorrente; stracrdinaria mentre il consorzio, quale utilizzatore di fatto (sic I), sareppe enerato della manutenzione proinaria: ciò sulla scorta di una arbitraria ripartizione di oneri che non scaturisce né da un accordo tra i soggetti interessati né da artro atto legittimo.

In realtà, come si evince dalla ricostruzione dei fatti di cui in premessa, unico soggetto tenuto alla manutenzione, straordinaria ed ordinaria, dei canale, è proprio il Comune di Calatabiano, che non ha mai provveduto, sebbene sollecitato, alla restituzione ex D.I.vo 502/92 dei canale, né, per converso, si è mai attivato per il rinnovo della concessione di derivazione dell'acqua. Di contro, non si ritiene che il consorzio irriguo possa essere gravato della manutenzione ordinaria, stante la sua condizione di utilizzatore di fatto, che è tale da rendere opinabile la stessa validità della sua costituzione.

(Ricordiamo infatti che il consorzio si è costituito per atto del 22.7.'03 ai fine di gestire l'acqua del canale. Tuttavia, a parte l'ovvia considerazione che a tale data la concessione di derivazione idrica era già scaduta e dunque ogni presa d'acqua era da considerarsi abusiva, va chiarito che la ricorrente non ha alcun obbligo di addurre l'acqua del canale a favore di terzi che non siano in condizione di esibire un titolo legittimante, ovvero di documentare la trasmissione in proprio favore del diritto di edurre l'acqua gratultamente dal canale in forza dell'atto del 19.11.'13).

infine, è lampante come l'unico semplice rimedio effettivamente utile ad evitare il pregiudizio paventato con l'ordinanza impugnata, e cioè la chiusura dello zappello di contrada Dirupo, sia stato disposto ed eseguito a cura della stessa Amministrazione. Ciò, evidentemente, a prescindere dalla esecuzione delle opere di manutenzione arbitrariamente imposte con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente.

Conclusivamente, dunque, l'unico intervento efficace rispetto alla situazione paventata e allo strumento giuridico attivato ben poteva essere eseguito dalla stessa amministrazione; la quale, invece, con l'ordinanza impugnata, ha inteso strumentalizzare la (pur banale ed ordinaria) situazione per imporre alla ricorrente un gravosissimo onere manutentivo pur in assenza del presupposto giuridico legittimante, e cioè il ritrasferimento ex D.l.vo 502/92.

2) Ulteriore presupposto legittimante il ricorso allo strumento extra ordinem, che risulta carente nel caso di specie è la **inesistenza di strumenti alternativi**.

Ricordiamo che il potere extra ordinem è eccezionalmente conferito e il ricorso a tale strumento ha sempre carattere residuale.

Nel caso di specie è stata dimostrata, al precedente punto 1.-, la palese incongruità degli interventi disposti con l'ordinanza impugnata: l'unico intervento in effetti connesso alla tutela urgente è infatti la chiusura dello zappello, che l'Amministrazione ha effettuato in piena autonomia; mentre i pesanti oneri manutentivi imposti alla

recomente e al conscitió el respero coverto essera oggetto di valutazioni differenti e di procedimenti diversi da quello attivato.

Ove, infatti, 'amministrazione avesse inteso risoivere in via definitiva il propiema della manuterizione del canale, avrebbe dovuto, previa soluzione della questione della legittimazione, introdurre un procedimento ordinario senza lesione del contraddittorio, comunicandone il relativo avvio agli interessati; non già, strumentalmente, prendere spunto da banali fatti già ripetutisi nel tempo, per imporre a terzi pesanti oneri manutentivi solo indirettamente connessi ai fatti verificatisi.

Le superiori considerazioni trovano ampio riscontro nella Giurisprudenza di merito:

"L'ordinanza contingibile ed urgente appartiene alla categoria degli ordini che le autorità amministrative sono autorizzate ad emanare per far fronte, con misure normalmente provvisorie e con efficacia ed immediatezza, a situazioni non prevedibili di pericolo attuale o imminente per la tutela di interessi pubblici rilevanti. (...) Le ragioni di urgenza giustificano, dunque, una atipicità contenutistica che deroga al principio di legalità sostanziale. (...) Tale deroga csi giustifica all'esito di un complessivo bilanciamento dei valori, soltanto se sussistono effettivamente i presupposti di fatto, rappresentati dalla contingibilità ed urgenza di provvedere, che non consentono all'Amministrazione procedente di fatvi fronte con i poteri ordinari"

(TAP Calabria, Catanzaro, Sez. II, 9.2.'010 n. 120; cfr. TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 20.1.'09 n. 47).

"E' illegittima l'ordinanza contingibile ed urgente (...) nel caso in cui l'amministrazione abbia avuto tutto il tempo per sopperire alla necessaria temporaneità della misura con un provvedimento da assumersi all'esito di un regolare procedimento amministrativo (...); l'amministrazione comunale, al contrario, ha invertito i termini del problema, lasciando trascorrere, dall'insorgenza dei primi segnali di pericolo, un lasso di tempo tale da far, essa stessa, aggravare quel pericolo per poi adottare un provvedimento, ascrivibile alla tipologia delle ordinanze extra ordinem, essendo ormai fuori dal circoscritto perimetro di legittimità disegnato dalla legge per l'adozione di detto tipo di provvedimenti' (TAR Puglia, Bari, Sez. I, 13.3.'08 n. 593).

## ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO

Quanto sopra evidenziato rende manifesto un ulteriore vizio del provvedimento impugnato; alla cui emanazione è sottesa, più che la necessità di dare soluzione ad un problema urgente e non altrimenti risolvibile, l'intenzione di porre fine ad una complessa situazione di incertezza giuridica venutasi a determinare neil'arco degli ultimi decenni.

Il Comune di Calatabiano, "bypassando" le trattative intercorse da tempo, ha inteso dare una soluzione "a costo zero" per la collettività locale, nei seguenti termini: 1) obbligando la ricorrente ad una gravosissima manutenzione straordinaria del canale senza tuttavia

proviedare ai dicasferimento dello stesso. Il egittimando li consorcio irriguo, il quale, ai contrario, si pone oggi quale soggetto che raccoglie prevalentemente udilizzatori apusivi; Il) consentendo, in tal modo, alla collettività locale di continuare ad utilizzare gratultamente l'acqua del canale; +) eliminando le residuali ipotesi di responsabilità dell'amministrazione per fatti connessi alla mandtenzione del canale.

E' dunque di tutta evidenza come il provvedimento impugnato sia affetto da vizio di eccesso di potere per sviamento, risultando palesemente preordinato al perseguimento di un interesse diverso da queilo formalmente ed apparentemente sotteso all'ordinanza contingibile ed urgente di che trattasi. Come sopra evidenziato, infatti, il Comune ha strumentalizzato il potere extra ordinem, riservato alle sole ipotesi di eccezionale urgenza, per risolvere ben altre e ponderose questioni.

"Il vizio di eccesso di potere per sviamento esige, per la sua configurabilità, la dimostrazione della preordinazione dell'azione amministrativa censurata ai perseguimento di interessi diversi da quelli riservati alla cura istituzionale dell'amministrazione procedente" (<u>Consiglio Stato , sez. IV, 07 juglio 2008, n. 3376</u>, B. ed altro c. Com. Castagnole Piemonte ed altro; conforme <u>Consiglio Stato , sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1147</u>).

## ISTANZA DI SOSPENSIONE

Si fa istanza di sospensione del provvedimento impugnato, dal quale la ricorrente subirebbe grave e irreparabile danno. E' infatti inquitivo come la manutenzione stracrdinaria dei canale, lungo circa tredici chilometri, obbligherebbe la ricorrente ad implegare ingenti

risorse, sottratte alle proprie finalità istituzionali, a fronte della totale assenza di introiti per le utenze che derivano l'acqua dai canale, che risultano, in termini di centinaia, tutte gratuite e senza titolo.

Questo è infatti lo stato del canale, che opportunamente il Comune di Calatabiano non ha sinora ritrasferito, sottraendosi così all'imbarazzante necessità di restituire un cespite soggetto per decenni ad una gestione assai poco convincente, privo di concessione di derivazione idrica in quanto scaduta, oltre che gravato da centinaia di prese abusive.

E tuttavia oggi la ricorrente si trova ad essere proprietaria di un cespite che non è stato né ricognito nè debitamente ritrasferito, con i connessi oneri, ivi compreso quello di non interrompere l'erogazione dell'acqua ai soggetti che, sia pur arbitrariamente e senza corrispettivo, l'attingono.

Fermo restando il buon diritto della ricorrente a richiedere, in separata sede, il risarcimento del danno, appare evidente come l'esecuzione del provvedimento impugnato, stigmatizzando una situazione strumentalmente posta tutta a svantaggio della ricorrente, conferendo una inesistente legittimazione al consorzio irriguo, determinerebbe grave ed irreparabile danno, consistente, oltre che nell'esborso derivante dalla manutenzione straordinaria ordinata, anche nelle pretese che potrebbero essere fatte valere dagli utenti consorziati.

Pertanto, contrariis rejectis, si chiede che:

## POGLIA L'ECC.MC TRIBLINALE AMMERISTRATIVO ADITO

nanca a magazina da magazi

Previo accoglimento dell'Istanza di sospensione dei provvedimento impugnato, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato ed annuilario; con ogni conseguenziale statuizione anche sulle spese di lite.

Allega in copia: provvedimento impugnato; atto dei 19.11.'18; estratto inventario beni patrimoniali Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo; deliberazione del Consiglio Comunale di Calatabiano n. 2 del 4.2.'85; relazione stralcio del 9.12.'02 con allegati; prospetto utenze del 1956; catastino utenze del 1997; dprs n. 421/GR VIII- SG del 18.12.'98; nota prot. 4001 del 17.4.'98; nota prot. 12108 del 12.11.'02; nota prot. 762 del 27.1.'03; nota prot. 3308 dell'11.11.'03; atto di costituzione di consorzio del 22.7 '03; nota del 21.4.'04; nota prot. 6300 dei 28.4.'04; nota prot. 12912 del 23.10.'96; nota prot. 16663 del 6.8.'010; sec. 18+/01-

Contributo unificato pari ac E 500,00.-

Palermo, 26 agosto 2010

Avv./Marcella Peritore

RELATA DI NOTIFICA.- Catania, il

Istante come sopra e su richiesta dell'Avv. Marcella Peritore io sottoscritto HO NOTIFICATO il suesteso ricorso ai Comune di Calatabiano in persona del suo Sindaco legale rapp. te pro tempore dom. to per la carica in Calatabiano nella sede municipale in Piazza Vittorio Emanuele, 32 nonché ai Consorzio di irrigazione Piana di Calatabiano con sede in Calatabiano via XX settembre, 15 in persona del suo legale rapo te pro tempore nel modo che seque:

10 SET. ZUID ANTONING COSTA

UNIT ALL CHIDIZIARIO

SORTE D'ADPREZA DI CATANTA

- per il Comune di Calatabiano in persona dei legale rapp.te pro tempore dom.to per la carica in Calatabiano nella sede municipale in Piazza Vittorio Emanuele, 32 mediante consegna di copia conforme all'originale a mani nerro PLICO RACCONANDATO A.R. N.

Il presente verbale di deliberazione, dopo let	ttura si sottoscrive
	IL PRESIDENTE
L'ASSESSORE ANZIANO	IL SEGRETIARIO COMUNALE
	DNAIRA
	La presente Deliberazione è trasmessa :
	ai Capigruppo, con nota n del
	L'Addetto
a) (大ai sensi dell'art. 12, comma 17– 2, (	SENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:
(1) Cancellare ciò che non interessa.  Dalla Residenza Municipale, lì 20/05	IL SEGRETARIO COMUNALE
COMUNE DI CA	Catania I l'esecuzione all'Utticio:
Copia conforme per uso ammi Calalabiano, II	all'originale II
CO WICH CALA	

N. 01722/2012 REG.PROV.COLL. N. 02504/2010 REG.RIC.



## REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

## **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2504 del 2010, proposto da:

Arnas Civico di Cristina Benfratelli di Palermo, in persona del Direttore Generale, legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Peritore, con domicilio eletto presso l'avv. Pietro Paterniti La Via in Catania, viale XX Settembre,19;

## contro

Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Agatino Cariola, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. Carnazza, 51;

Consorzio di Irrigazione Piana di Calatabiano, non costituito in giudizio;

## per l'annullamento

dell'ordinanza contingibile ed urgente n° 14 del 16.07.2010, notificata il 16.08.2010, avente ad oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente a salvaguardia della incolumità e sicurezza pubblica. Chiusura Zappello in C.da Dirupo canale di irrigazione Piana di Calatabiano";

di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, emanato o da emanarsi, in qualsiasi modo connesso alla ordinanza di cui sopra.

ſ.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Calatabiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2012 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## **FATTO**

La ricorrente, con il ricorso introduttivo, premette che, in forza dell'art. 8 L. reg. Sic. n. 5 del 14.4.2009 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale) e del Decreto dell'Assessore Regionale alla Sanità del 31.8.2009, subentrava nella titolarità del patrimonio che già apparteneva alla soppressa Arnas Ospedale Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo. Tale ente, a sua volta, era proprietario ex D.L.vo 502/92 di tutti i beni immobili che appartenevano agli enti ospedalieri denominati Ospedale Civico e Benfratelli, Ospedale Giovanni Di Cristina e Ospedale Maurizio Ascoli, soppressi a seguito dell'entrata in vigore della L. 833/78.

A seguito della soppressione degli enti ospedalieri i beni immobili agli stessi ascritti vennero trasferiti ai comuni.

L'Ente Ospedaliero Ospedale Civico e Benfratelli era proprietario del Canale di Calatabiano, antichissimo canale artificiale, con uno sviluppo lineare pari a circa tredici chilometri, utilizzato per l'irrigazione delle colture esistenti nella piana di Calatabiano; il canale derivava l'acqua dal fiume Alcantara giusta decreto dell'Ufficio del Genio Civile di Catania del 10.12.1935, successivamente prorogato.

In esecuzione del D.P.R.S. del 9.7.1981 pubblicato in GURS n. 50 del 24.10.1981, tale canale fu trasferito al Comune di Calatabiano, il quale lo acquisì al proprio patrimonio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 4.2.1985.

Con istanza in data 10.3.1994 il Comune di Calatabiano, divenuto proprietario

del canale con vincolo di destinazione in favore della USL n. 58 di Palermo, chiedeva il rinnovo in sanatoria della concessione di derivare acqua dal fiume Alcantara.

Tale istanza veniva accolta; nelle more, l'Arnas formulava richiesta di ritrasferimento del canale, che però non veniva mai esitata, per cui, al fine di risolvere le varie questioni connesse alla proprietà e all'utilizzo del canale, con verbale del 28.6.2000, Arnas e Comune istituivano una Commissione Straordinaria.

Senonchè, il Comune di Calatabiano, con il provvedimento impugnato, ordinava alla ricorrente "l'esecuzione di un immediato intervento di manutenzione straordinaria" del canale, nonché al consorzio irriguo della piana di Calatabiano "di provvedere all'indifferibile ed urgente intervento di pulizia e manutenzione dei tratti del canale di irrigazione e delle opere connesse di attraversamento delle sedi stradali".

Disponeva, inoltre, nelle more di un intervento definitivo di disotturazione, l'apposizione dei sigilli e la chiusura dello zappello di C.da Dirupo.

Con il ricorso introduttivo l'Arnas chiede l'annullamento dell'ordinanza, ritenendola affetta da vari vizi di violazione di legge, difetto dei presupposti ed eccesso di potere.

Il Comune di Calatabiano si è costituito in giudizio.

Con memoria ha anzitutto eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dell'impugnazione di un provvedimento che ordina l'esecuzione di opere di manutenzione di un canale idrico, in quanto l'apprezzamento della legittimità del provvedimento amministrativo impugnato presuppone ed implica l'accertamento del regime proprietario, degli oneri manutentivi e delle cause di esondazione, attribuzione riservata alla diversa giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ex art. 140, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Nel merito, ha difeso la legittimità degli atti impugnati.

L'Arnas ha prodotto memoria contro deducendo alle difese del Comune.



Infine, nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

I. Preliminarmente deve precisarsi che, pur non essendo stata depositata da parte ricorrente la cartolina di ritorno attestante il ricevimento della notificazione eseguita a mezzo posta al Comune, il ricorso è comunque ricevibile, avendo il Comune dato atto, in memoria, che il ricorso gli è stato notificato in data 10 settembre 2010.

II. Il Collegio prende in esame l'eccezione in rito formulata nelle difese del Comune, secondo il quale il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto la controversia ha ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento che ordina l'esecuzione di opere di manutenzione di un canale idrico.

Come si vedrà infra, il ricorso è effettivamente sottratto alla giurisdizione di questo Giudice, ma non per essere devoluto alla cognizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

Il Collegio osserva che, con l'ordinanza impugnata, il Sindaco del Comune intimato ha ordinato "al legale rappresentante dell'Ospedale Civico Benfratelli di Palermo, nella qualità di proprietario del canale di irrigazione della piana di Calatabiano, l'esecuzione di un immediato intervento di manutenzione straordinaria su tutti i tratti del canale che non consentono il normale deflusso delle acque e presentano delle ostruzioni causate dalla lunga assenza manutentiva ... nelle more dell'intervento definitivo di disotturazione dei canali e delle condotte, il Responsabile dell'Area Tecnica per il tramite del personale dell'UTC, con la presenza della Polizia Municipale provvederà all'immediata apposizione dei sigilli e di un lucchetto che consente la chiusura definitiva del sistema meccanico dello zappello di contrada Dirupo, appartenente al canale di irrigazione della piana di Calatabiano ...".

Come espone la ricorrente in premesse, il Canale di Calatabiano, utilizzato per l'irrigazione delle colture esistenti nella piana di Calatabiano, deriva l'acqua dal fiume Alcantara, giusta decreto dell'Ufficio del Genio Civile di Catania del 10.12.1935; ciò rimane confermato anche dal decreto dell'Ufficio del Genio Civile di Catania n.31057 del 22 marzo 1994, con il quale viene accordata al Sindaco del Comune intimato la concessione di derivazione di acqua da attingere dal fiume Alcantara, mediante diga instabile, da servire per irrigazione dei terreni situati nel medesimo Comune. E' perciò incontroversa la natura pubblica delle acque.

Risulta altresì dalla Relazione tecnica (allegato n.5 al fascicolo del ricorso introduttivo) e dalla nota, datata 21 aprile 2004, del Consorzio di Irrigazione Piana di Calatabiano (allegato n. 14 al fascicolo del ricorso introduttivo), che il Canale ha il suo punto di derivazione dal fiume Alcantara su alveo naturale; lungo il primo tratto si sviluppa lungo il letto del fiume, per poi proseguire incassato nel terreno, per cui il corso del canale si svolge per alcuni tratti sotterraneo, per alcuni tratti in muratura, per alcuni chilometri con sponde ad alveo in terreno vegetale e per 2 km circa ricade nell'area demaniale prossima al fiume Alcantara.

Il Collegio ritiene pertanto che la questione oggetto del presente giudizio, relativa ad un provvedimento che, da una parte, impone l'esecuzione di opere di manutenzione di un canale idrico, dall'altra dispone provvisoriamente la chiusura definitiva del sistema meccanico dello zappello di contrada Dirupo, appartenente al canale di irrigazione, sia devoluta alla giurisdizione del T.S.A.P., in quanto la controversia che - a tutela di posizioni di interesse legittimo invocate dalla ricorrente - involge il controllo giurisdizionale di legittimità su un provvedimento che incide su opere idrauliche di titolarità della ricorrente nonché sulla gestione della risorsa idrica, rientra a pieno titolo nella previsione di cui all'art.143 del T.U. n.1775/1933 (recante « Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici »).

Infatti, da tempo la Giurisprudenza ha affermato che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo in quanto rimessi alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche ex art. 143, lett. a), r.d. 11 dicembre

1933 n. 1775, i ricorsi avverso provvedimenti in materia di acque pubbliche ivi compresi quelli che riguardano le opere necessarie per l'utilizzazione delle acque, in particolare, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali destinati al trasporto delle acque stesse (nella specie il sindaco aveva ordinato ai ricorrenti di eseguire lavori urgenti di riparazione di un canale destinato al trasporto di acque pubbliche); in Consiglio Stato, sez. V, 15 ottobre 1985 n. 322.

Ancora di recente, in controversia avente ad oggetto provvedimento analogo a quello oggi impugnato, la Giurisprudenza ha avuto occasione di riaffermare il predetto criterio anche alla luce delle sopravvenienze normative in materia di acque pubbliche.

In proposito, il T.A.R. Lombardia, Sez. III di Milano, con sent. n.2078/2011 del 1/08/2011, ha chiarito che l'art. 143 comma 1 lett. a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, nella parte in cui individua nel Tribunale superiore delle acque pubbliche l'organo giurisdizionale al quale spetta la cognizione in materia di ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche, si applica anche alle situazioni in cui l'azione amministrativa, pur andando ad incidere su interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguarda comunque l'ambito materiale in questione, nel senso che l'attribuzione sussiste non solo quando si esplica un potere strettamente legato allo sfruttamento della risorsa idrica, ma anche quando si discute di opere destinate ad influire sull'utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche, con la conseguenza che devono intendersi devoluti alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche i provvedimenti caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari.

E' stato, inoltre, sottolineato come l'assetto distributivo della giurisdizione sia

stato trasformato dall'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" che, da un lato, ha introdotto la nozione di servizio idrico integrato, "costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue" (art. 4, comma 1, lett. f), e dall'altro ha ampliato la nozione di acqua pubblica, precisando, all'art. 1, che "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà". Il detto impianto risulta peraltro trasfuso, senza modificazioni per quanto qui rilevante, nel vigente d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Ciò premesso, appartiene alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, prevista dall'art. 143 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, la cognizione sui provvedimenti che, pur se promananti da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, incidono direttamente sul regolare regime delle acque pubbliche, la cui tutela ha carattere inderogabile in quanto informata alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali e il libero deflusso delle acque scorrenti dei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (T.A.R. Lombardia, Sez. III di Milano, con sent. n.2078/2011 e Giur. ivi cit.: Cass. SS.UU., ord.za n 13692 del 2006; Cass. SS.UU., 12 maggio 2009 n. 10845). Pertanto, deve concludersi per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere del ricorso in epigrafe, per essere la questione devoluta alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque, dinanzi al quale potrà riassumersi il giudizio, con tutti gli effetti della c.d. translatio judicii, ai

Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'incertezza interpretativa che accompagna l'applicazione dei criteri di riparto degli affari tra le diverse giurisdizioni (amministrativa e del T.S.A.P.), come conferma, fra l'altro, l'errata individuazione del Giudice operata dalla stessa

sensi dell'art. 11 cod. proc. amm.

Amm.ne resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, trattandosi di controversia spettante alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.

Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE** 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

## PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alia r	regolarita tecnica	, si esprime <b>Part</b>	ERE: tavorevole/co	ontrario per i	seguenti motivi:

Calatabiano li 23 09 2016

## PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), D. Lgs. n.267/2000, per pagamento prestazione professionale per incarico legale. Ricorso presentato al Tar Sicilia sez. staccata di Catania proposto dall'ARNAS CIVICO di Cristina Benfratelli di Palermo contro Comune di Calatabiano".

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. I) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
- .• all'art.7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria della spesa sul bilancio 2016:

€ 9.248,64 sul Cap. 10180801 ( Missione 01 Programma 11 Titolo 1) Imp. n. 1147/2016

Calatabiano lì, 25.10.2016

IL RESP. DELL'AREA ECON. - FINANZ.

Rag. Rose Oa Penning

# ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA COMUNE DI CALATABIANO

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. avente per oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, co. 1, lett. e) TUEL n.267/2000, per pagamento di prestazione professionale per incarico legale. Ricorso presentato al TAR Sicilia sez. di staccata di Catania proposto dall'ARNAS CIVICO di Crestina Benfratelli di Palermo contro il Comune di Calatabiano".

VISTA la proposta in oggetto in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sottoposta all'esame di questo Organo per acquisire il parere, così come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTI ed esaminati gli atti e la normativa richiamata e specificatamente l'art. 194, co.1, lett. e) del D. Lgs. n.267/2000 TUEL;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

**ESPRIME** 

Parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico dei Conti

Samperi dott.ssa Daniela

Calatabiano,

Il presente verbale di deliberazione	e, dopo lettura, si sottoscrive.
1	L PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Trovato dott. Salvatore)
IL CONSIGLIERE ANZIAN (Petralia dott, arch. Antonio F	
whigh	<del></del>
	Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal al del Registro Pubblicazioni.
	II Messo Notificatore
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
presente deliberazione è stata publ	e certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la blicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.,
e che contro la stessa non sono sta	nti presentati reclami e/o osservazioni.
Dalla Residenza Municipale, lì	IL SEGRETARIO COMUNALE
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
LA PRESEN	TE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:
a) ( ) ai sensi dell'art. 12, comma '(1) Cancellare ciò che non interessa.	1 – 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii
Dalla Residenza Municipale, lì	IL SEGRETARIO COMUNALE
	<del></del>
	La presente deliberazione è stata trasmessa per
	l'esecuzione all'Ufficio: Lì
	II Responsabile dell'Ufficio Segreteria
1	